SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

Doc. IV n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore PEZZOPANE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

DENIS VERDINI

DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 37011/10 R.G.N.R. – n. 7698/11 R.G. G.I.P.)

Trasmessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma il 18 aprile 2013

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2014

<u>17 - AGO - AUT - 0001 - 1</u> TIPOGRAFIA DEL SENATO

Onorevoli Senatori. – In data 18 aprile 2013 il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 37011/10 RGNR – n. 7698/11 RG GIP.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 giugno 2013 e l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 2013.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 30 ottobre, del 20 novembre, dell'11 dicembre 2013, del 18 e 25 febbraio, del 4 e 5 marzo 2014, ascoltando il senatore Verdini, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta dell'11 dicembre 2013.

* * *

Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto le conversazioni intercettate – di cui al documento in questione – rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando quindi le stesse sottoposte ad autorizzazione «successiva» delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. La richiesta di autorizzazione in esame concerne 31 conversazioni telefoniche registrate tra l'aprile 2008 e il luglio 2009.

Le indagini in questione riguardano la nota vicenda degli appalti per le cosiddette grandi opere, in relazione alla quale Angelo Balducci e Fabio De Santis, in qualità di funzionari ministeriali e «in violazione del dovere di imparzialità, con asservimento costante delle loro funzioni agli interessi dei privati», si sarebbero impegnati – secondo la tesi accusatoria – ad appoggiare le imprese di Riccardo Fusi e Francesco De Vito Pisci-

telli nell'assegnazione di appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra le quali quella inerente alla Scuola marescialli dei carabinieri e quelle relative a grandi eventi, tra i quali i «Mondiali di nuoto Roma 2009», il «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» e il «Vertice G8 La Maddalena».

Il senatore Verdini è imputato, in concorso con altri, per i reati di cui al combinato disposto degli articoli 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 110, 319-bis e 321 del codice penale, poiché, sollecitato dal Fusi e dal Balducci, avrebbe agito in modo da favorire, in forza del suo ruolo politico-istituzionale, la nomina del De Santis a Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, l'Umbria e le Marche, incarico che gli avrebbe permesso di proseguire l'attività illecita sopra evidenziata – in relazione agli appalti per le grandi opere – a vantaggio di tutto il sistema.

Relativamente alle intercettazioni in questione, si precisa preliminarmente che le stesse avvengono su due utenze distinte, la prima in uso ad Angelo Balducci, la seconda in uso a Riccardo Fusi.

Sull'utenza del Balducci sono state effettuate solo 2 intercettazioni, entrambe in data 4 agosto 2008, mentre sull'utenza di Fusi le intercettazioni sono 31 e abbracciano un arco temporale che va dal 23 aprile 2008 al 6 luglio 2009.

L'assoluta esiguità numerica delle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Balducci (appena 2) costituisce il primo elemento sintomatico del carattere occasionale di tali attività captative.

Si consideri inoltre che dall'informativa del ROS dei carabinieri del 6 agosto 2011 emerge che il senatore Verdini ed il dottor Balducci si conobbero il 30 luglio 2008,

quindi appena 5 giorni prima della data delle intercettazioni in questione (4 agosto 2008). Tale elemento va valutato alla luce di quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, nella quale si evidenzia che i rapporti di interlocuzione abituale tra soggetto intercettato e il parlamentare costituiscono un indice sintomatico (sia pure non decisivo e non determinante) dell'utilizzo strumentale dell'utenza del terzo al fine di indagare sul parlamentare. Nel caso di specie i cinque giorni intercorsi tra la conoscenza dei due soggetti in questione e l'intercettazione costituiscono un lasso di tempo così ridotto da escludere in nuce qualsivoglia abitualità nelle interlocuzioni tra gli stessi.

Quanto alle 31 intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso al dottor Fusi, va evidenziato che nel caso di specie la «direzione dell'atto di indagine» - di cui alla «storica» sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 - è orientata in modo indubbio nei confronti dell'imprenditore Fusi, atteso che lo stesso, come riportato nell'ambito della richiesta di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, entra nella complessa indagine a seguito dei suoi rapporti con l'indagato Francesco Maria De Vito Piscitelli, a sua volta in rapporto preferenziale con i funzionari ministeriali Fabio De Santis e Angelo Balducci (indagine peraltro collocata in un contesto più ampio di investigazioni per delitti contro la pubblica amministrazione correlati ad appalti di opere pubbliche).

Il dottor Fusi era quindi il diretto destinatario, anche sul piano teleologico, dell'attività di intercettazione, alla luce del contesto più ampio e articolato in cui l'indagine si collocava a seguito dei sopracitati rapporti tenuti dallo stesso e alla luce della conseguente necessità per gli organi inquirenti di trovare elementi probatori in grado di comprovare le varie ipotesi di corruzione emerse – in tale vasto e complesso ambito – a carico del Fusi stesso.

Peraltro anche l'esiguità numerica delle intercettazioni del senatore Verdini effettuate su tale utenza costituisce un indice sintomatico rilevante (sia pure da solo non decisivo) dell'occasionalità e fortuità di tali attività di captazione, atteso che sull'utenza di Fusi furono captate 52.028 conversazioni, rispetto alle quali le 31 conversazioni col senatore Verdini per le quali si chiede l'autorizzazione sono oggettivamente di numero ridotto, se rapportate appunto con le restanti 51.097.

Un altro profilo importante da valutare riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità». La Corte, quindi, non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. Nel caso di specie la motivazione della richiesta di autorizzazione appare sotto tale profilo pienamente congrua e logica, svolgendo le argomentazioni in maniera coerente, relativamente alla pertinenza delle conversazioni intercettate al tema dell'accusa.

* * *

Nel corso della discussione generale, svolta nella seduta del 25 febbraio 2014, è stato sottolineato che le intercettazioni proseguirono anche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini e tale elemento – a giudizio dei senatori intervenuti – può far sorgere perplessità circa la natura casuale delle intercettazioni in questione.

Preliminarmente, si precisa a tal proposito che l'iscrizione nel registro degli indagati del senatore Verdini è dell'11 febbraio 2009 e quindi le uniche intercettazioni successive a tale data sono solo 2, effettuate sull'utenza del Fusi in data 26 maggio 2009 e 6 luglio 2009.

La prima telefonata successiva all'iscrizione, fatta in data 26 maggio 2009, tratta delle commesse relative alle attività di ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo ottenute da un consorzio di imprese. La seconda, effettuata in data 6 luglio 2009, riguarda la ripartizione delle quote di una società in via di costituzione.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 2010 affronta il problema dell'applicabilità dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 anche nei casi di intercettazioni, effettuate su utenze telefoniche di terzi, in procedimenti nei quali i parlamentari risultino già sottoposti alle indagini e quindi già iscritti nel registro degli indagati. Rileva la Corte che «In siffatta evenienza, peraltro, è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come "casuale" richieda una verifica particolarmente attenta», al fine di individuare eventuali condotte elusive. La Corte precisa tuttavia che anche in relazione ad intercettazioni su utenze di terzi effettuate dopo l'iscrizione nel registro degli indagati «non può giungersi ad ipotizzare addirittura una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva)».

Va quindi sottolineato che se, come sostiene autorevolmente la Corte, non sussiste una presunzione assoluta, valida in quanto tale per tutte le situazioni, occorre allora valutare caso per caso se vi siano elementi in grado di consentire l'inquadramento delle due predette intercettazioni nell'ambito di quelle fortuite.

Orbene, la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approc-

cio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in fraude legis, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi.

Il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sulla quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la circostanza della individuazione, da parte dell'autorità procedente, di un qualsivoglia quadro indiziario, anche incompleto o scarso, a carico del parlamentare. È infatti necessario un quadro indiziario tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

In base a tale approccio, è verosimile ritenere che nel caso di specie non ci sia stato un mutamento effettivo della direzione dell'atto di indagine, nonostante l'iscrizione del senatore Verdini nel registro degli indagati, atteso che il quadro indiziario ravvisabile in tale fase non era ancora sufficientemente completo (e comunque non poteva verosimilmente comportare un reale mutamento della direzione dell'atto di indagine), come dimostrato implicitamente dalla lunghezza dell'arco temporale intercorso fra l'iscrizione stessa (in data 11 febbraio 2009) e la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, firmata 1'8 febbraio 2012, ossia ben tre anni dopo. L'ampio scarto temporale (di ben tre anni) rivela implicitamente l'incompletezza del quadro indiziario iniziale, atteso che la Procura ha dovuto espletare per altri tre anni attività di indagine per poter acquisire elementi indiziari sufficienti a chiedere il rinvio a giudizio del senatore Verdini.

Se a tale elemento si aggiunge l'assoluta esiguità numerica delle intercettazioni successive all'iscrizione del senatore Verdini

nel registro degli indagati (come detto appena 2), appare ragionevole desumere che nel caso di specie non vi sia stato alcun mutamento della direzione dell'atto di indagine prima del completamento delle intercettazioni.

Un altro elemento, emerso nel corso del dibattito, è quello relativo ai rapporti d'affari tra il senatore Verdini e il dottor Fusi, idonei a rendere prevedibili i colloqui telefonici tra tali due soggetti.

Tale approccio non è condivisibile. Va infatti rilevato che anche nell'eventualità, meramente ipotetica, in cui si evincesse la prevedibilità delle conversazioni tra Verdini e il Fusi, tale elemento non sarebbe comunque da solo sufficiente, occorrendo un vero e proprio mutamento della direzione dell'indagine (avvenuto al momento in cui l'intercettazione viene effettuata) per considerare illegittima l'attività di captazione. Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con i

principi sanciti dalla Consulta e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerga che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del senatore Verdini con riferimento al Doc. IV, n. 1.

Pezzopane, relatore